

CONTRATTO N. 149 DEL 22 LUGLIO 2022

PROGETTO MOSE

*** * ***

**MANUTENZIONE DELLE PARATOIE DELLA BOCCA DI
LIDO TREPORTI**

INDICE

Premesse

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Oggetto del CONTRATTO

Articolo 3 - Durata del CONTRATTO e documenti contrattuali

Articolo 4 - Corrispettivo del CONTRATTO

Articolo 5 - Modalità di esecuzione del CONTRATTO

Articolo 6 - Contabilizzazione del SERVIZIO, fatturazione e pagamenti in acconto, trattenuta di garanzia

Articolo 7 - Modalità di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 8 - Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

Articolo 9 - Oneri a carico dell' ESECUTORE - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione

Articolo 10 - Rappresentante delle PARTI

Articolo 11 - Misure di sicurezza e prevenzione sul lavoro

Articolo 12 - Obblighi inerenti il CONTRATTO

Articolo 13 - Verifica in corso di esecuzione

Articolo 14 - Cauzione

Articolo 15 - Diritto di recesso

Articolo 16 - Sospensione dell'esecuzione e Risoluzione del contratto

Articolo 17 - Clausola di manleva ed obblighi assicurativi

Articolo 18 - Divieto di cessione del CONTRATTO, di subappalto e clausola risolutiva espressa

Articolo 19 - Proprietà Industriale e intellettuale

Articolo 20 - Cessione del credito

Articolo 21 - Verifiche antimafia - clausola risolutiva espressa - Protocollo di integrità

Articolo 22 - Clausola etica

Articolo 23 - Tutela della privacy

Articolo 24 - Riserve dell' ESECUTORE

Articolo 25 - Penali

Articolo 26 - Foro esclusivo

Articolo 27 - Spese e regime fiscale del contratto

Articolo 28 - Miscellanea

TRA

Consorzio Venezia Nuova, con sede in Venezia – Castello 2737/F (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03942090279) in appresso denominato "COMMITTENTE", in persona del Commissario Liquidatore dott. Massimo Miani giusta poteri conferiti ai sensi del Decreto del 19 novembre 2020 n. 518 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

E

Il R.T.I. tra FINCANTIERI S.p.A. (mandataria), BERENGO S.p.A., SIRAI S.r.l., FAGIOLI S.p.A., NAUTILUS S.r.l. (mandanti) con sede in Via Genova n. 1 – 34121 TRIESTE, Codice Fiscale 00397130584 e Partita I.V.A. 00629440322, in appresso denominata "ESECUTORE", in persona Vinicio Tresin nato a Monselice (PD) giusto a poteri conferiti dalla Procura Speciale del 23.03.2022, Rep. N. 102174 del Notaio Alberto Vladimiro Capasso in Roma e Atto Costitutivo del citato R.T.I. del 31.05.2022, Rep. N. 86595, Raccolta n. 32033 Notaio Stefano Bandieramonte in Venezia-Mestre allegati.

Premesso

- a) che il Consorzio Venezia Nuova (in seguito anche Consorzio), concessionario del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 10.06.2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 14.06.2019 con cui ha indetto la procedura aperta, per l'affidamento di un appalto misto (servizi e lavori con prevalenza di servizi) avente ad oggetto la manutenzione delle paratoie e dei maschi della Bocca di Lido Treporti del Sistema Moseche detto Bando veniva pubblicato in conformità all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016, sulla G.U.U.E. in data 10.06.2019 sulla G.U.R.I. in data 14.06.2019, sui siti del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e del Consorzio Venezia Nuova nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale in data 17.06.2019;
- b) che in data 29.07.2019 si riuniva la Commissione di gara e si svolgeva la prima seduta pubblica;
- c) che in data 18.10.2019 si riuniva nuovamente la Commissione di gara per svolgere la seconda seduta pubblica;
- d) che in data 29.04.2021 si riuniva nuovamente la Commissione di gara per svolgere la terza seduta pubblica;
- e) che in data 23.06.2021 si riuniva nuovamente la Commissione di gara per svolgere la

quarta seduta pubblica;

f) che all'esito delle operazioni di gara il Responsabile del procedimento di gara con provvedimento prot. n. 509 del 24 gennaio 2022 disponeva l'aggiudicazione della gara in favore del R.T.I. tra FINCANTIERI S.p.A. (mandataria), BERENGO S.p.A., SIRAI S.r.l., FAGIOLI S.p.A., NAUTILUS S.r.l. (mandanti), con sede in via Genova n. 1 – 34121 TRIESTE, Codice Fiscale 00397130584 e Partita I.V.A. 00629440322 per l'importo complessivo offerto di euro 17.528.501,74 (diciassettemilionicinquecentoventotto-milacinquecentouno/74) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 261.271,00 e dei costi di movimentazione pari ad euro 5.143.937,82;

g) che l'aggiudicatario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Accordo e dai suoi allegati nonché dal Bando di gara e dai documenti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) che l'aggiudicatario ha preso visione di tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità siglato in data 17 giugno 2022 tra la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Il Commissario Straordinario per il Mose, il Consorzio Venezia Nuova pubblicato nel sito internet della Prefettura di Venezia e che si allega al presente contratto e che qui si intende integralmente riportato come parte integrante dell'accordo e che con la sottoscrizione del presente accordo viene accettato in ogni sua parte con adesione esplicita ed incondizionata al contenuto e riconoscimento pieno suoi effetti;

i) che il Committente s'impegna ad assumere tutti i maggiori oneri (economici, organizzativi e temporali) anche non ancora esplicitati, nessuno escluso, che l'ESECUTORE dovrà sostenere per adeguarsi al rispetto delle clausole pattizie del Protocollo di Legalità citato nella premessa precedente.

Considerato

- a) l'esito positivo delle verifiche del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, con nota prot. n. 2789 UGA/SIM del 31 marzo 2022, il provvedimento di aggiudicazione veniva dichiarato efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) che l'impresa FINCANTIERI S.P.A. risulta iscritta alla White list della Prefettura di Trieste dal 11.04.2017, con validità prorogata con Provvedimento n. 26044 del 06.05.2022 fino al

11.04.2023

- c) che l'impresa NAUTILUS S.R.L. risulta iscritta alla White list della Prefettura di Venezia al nr. 45333/7/WHL/2021 con validità fino al: aggiornamento richiesto e in corso;
- d) che l'impresa SIRAI S.R.L. risulta iscritta alla White list della Prefettura di Venezia al nr. 0073518/229/WHL/2021 con validità fino al 21.09.2022;
- e) che l'impresa BERENGO S.P.A. risulta iscritta alla White list della Prefettura di Venezia al nr. 0026582/431/WHL/2021 con validità fino al 29.03.2023;
- f) che l'impresa FAGIOLI S.P.A. risulta iscritta alla White list della Prefettura di Reggio Emilia al nr. 1496/15 con validità fino al: rinnovo richiesto e in corso;
- g) che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente CONTRATTO che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ad eccezione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 da presentarsi entro venti giorni dalla stipulazione del presente contratto; pertanto l'efficacia del contratto nelle more è sospensivamente condizionata.

Tutto ciò premesso e considerato tra le PARTI e formante parte integrante e sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito indicati:

- COMMITTENTE: Consorzio Venezia Nuova, commissariato ai sensi dell'art. 95, comma 18, del D.L. n. 104/2020;
- ESECUTORE: il soggetto aggiudicatario della gara;
- PARTI: indica il COMMITTENTE e l'ESECUTORE congiuntamente;
- CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall'Articolo 3;
- DOCUMENTAZIONE TECNICA: è la documentazione di cui all'Allegato A) al CONTRATTO ed è costituita dal Capitolato Speciale Norme Generali - parte 1; Capitolato speciale - parte 2; Computo metrico estimativo; Analisi Prezzi; Quadro economico Generale; Elaborati Grafici; Relazione tecnica Generale e tutti i documenti ivi richiamati;

- ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati all' Articolo 3;
- PRESTAZIONI CONTRATTUALI: indica l'insieme delle attività che l'ESECUTORE si obbliga ad eseguire ai sensi del CONTRATTO;
- PROVVEDITORATO: indica il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, nel cui interesse la manutenzione delle paratoie è realizzata e che costituisce l'organo di "alta vigilanza" sulle attività;
- CVN: indica il Consorzio Venezia Nuova, incaricato dal PROVVEDITORATO di appaltare e curare l'esecuzione delle attività;
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: indica l'Ufficio del PROVVEDITORATO, nella persona che sarà designata dallo stesso per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;
- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: indica il soggetto che effettua la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle attività secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO e da quanto ivi richiamato. Il Direttore dell'esecuzione, nell'ambito delle attività da svolgersi in relazione all'esecuzione del contratto, si coordina con i soggetti opportunamente incaricati da CVN;
- RESPONSABILE DELL'ESECUTORE: indica l'incaricato dell' ESECUTORE, cui fanno capo le funzioni di rappresentanza dell' ESECUTORE stesso ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell'attività dell'ESECUTORE;
- COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Indica l'incaricato del CVN in fase di esecuzione del servizio con compiti, funzioni e responsabilità, di cui al D.lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii.;
- CANTIERE: indica le aree nella quale sarà eseguito il servizio a norma e in sicurezza;
- VERIFICHE DI CONFORMITA' IN CORSO D'OPERA: ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e del DM n. 49/2018 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" è stabilito che il responsabile unico del procedimento, anche per il tramite del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, controlli l'esecuzione del contratto .
- CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA': Il certificato che attesta il giudizio finale che la commissione all'uopo incaricata dal Provveditorato Interregionale per le O.O.P.P., esprime in rapporto alla corretta esecuzione complessiva del servizio.
- FORZA MAGGIORE: ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto

od imprevedibile, non direttamente imputabili alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da impedire, in tutto o in parte, la regolare esecuzione del contratto ovvero renda eccessivamente onerosa la prestazione di una delle parti e, in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: (1) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; (2) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; (3) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; (4) epidemie, pandemie e contagi; (5) indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili alle Parti per l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto; (6) atti od omissioni delle autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza.

- **PROTOCOLLO DI LEGALITA'**: Protocollo di Legalità siglato in data 17 giugno 2022 tra la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, il Commissario Straordinario per il Mose, il Consorzio Venezia Nuova pubblicato nel sito internet della Prefettura di Venezia.

Articolo 2

(Oggetto del CONTRATTO)

Il contratto d'appalto ha ad oggetto l'affidamento di un appalto misto (servizi e lavori con prevalenza di servizi) per la manutenzione delle paratoie e dei maschi della Bocca di Lido Treporti, in conformità alla DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA su cui si è espresso favorevolmente, con raccomandazioni, il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche competente ed all'Offerta Tecnica.

Le parti concordano che tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in conformità ed in esecuzione di quanto stabilito nella Relazione Tecnica Generale e nel Capitolato Speciale i quali costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente contratto.

Le attività di salpamento e installazione delle paratoie saranno eseguite avvalendosi dei mezzi e del personale messi a disposizione dalla Stazione Appaltante (Jack Up e Cavalletta di Varo) in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara e nell'Offerta Tecnica, oltre che nella Relazione Tecnica Generale.

Il servizio di manutenzione è, pertanto, suddiviso in due fasi comprendenti:

Fase 1:

- rifacimento sulla paratoia di riserva TP-12, attualmente stoccata in Arsenale, del rivestimento antifouling, realizzazione di due camere stagne ed installazione della strumentazione, dei maschi e degli ammortizzatori;
- rimozione della paratoia TP-01 attualmente in Pos. 6;
- installazione della paratoia di riserva TP-12 in Pos. 6;
- manutenzione della paratoia TP-01 rimossa dalla barriera, realizzazione delle modifiche alla strumentazione interna comprese le camere stagne;
- rimozione della paratoia TP-21 attualmente in Pos. 2;
- installazione della paratoia TP-01 in Pos. 2;
- manutenzione della paratoia TP-21 rimossa dalla barriera, realizzazione delle modifiche alla strumentazione interna comprese le camere stagne e suo trasporto all'Arsenale a manutenzione conclusa;
- valutazione dei risultati conseguiti durante la prima fase e pianificazione delle attività successive;

Fase 2:

- rifacimento sulla paratoia di riserva TP-13, attualmente stoccata in area Pagnan, del rivestimento antifouling, realizzazione di due camere stagne ed installazione della strumentazione, dei maschi e degli ammortizzatori;
- rimozione, attività di manutenzione ordinaria o straordinaria e successiva reinstallazione di tutte le altre paratoie attualmente installate in barriera. Al termine della Seconda Fase, le ultime due paratoie sottoposte a manutenzione saranno trasportate dall'Impresa all'Arsenale ed ivi stoccate, come paratoie di rispetto.

Articolo 3

(Durata del contratto e documenti contrattuali)

3.1 Fermi restando eventuali scostamenti determinati dalla necessità di adeguarsi al Protocollo di Legalità, le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere ultimate entro il termine di 1143 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del 30 agosto 2022, concordemente individuata dalle PARTI, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna definitiva dei lavori se successiva.

I termini di esecuzione comprendono un periodo di andamento stagionale sfavorevole di

50 giorni all'anno.

3.2 Le prestazioni relative alla Prima Fase, fermi restando eventuali scostamenti determinati dalla necessità di adeguarsi al Protocollo di Legalità, dovranno essere eseguite nel termine di 168 giorni naturali consecutivi.

3.3 I

Eventuali ritardi, rispetto al termine finale di 1143 giorni, dovranno essere segnalati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE nel giornale di cantiere ai fini dell'eventuale applicazione della corrispondente penale.

Resta quindi fermo che eventuali ritardi accumulati nella fase 1 dovranno essere recuperati nell'ambito della fase 2.

Resta inteso che, così come stabilito nella Relazione Tecnica Generale allegata alla documentazione di gara, i 1143 giorni sono al netto del periodo di 3 mesi fra la Fase 1 e la Fase 2, necessari per valutare i risultati conseguiti e concordare l'adeguamento del contratto. 3.4 Le Premesse e tutti i documenti richiamati nel presente contratto costituiscono documenti contrattuali e conseguentemente parte integrante, sostanziale e presupposto comune e giuridicamente rilevante del CONTRATTO.

3.6 In particolare costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

A) I documenti tutti della procedura di gara e, in particolare il Capitolato Speciale Norme Generali - parte 1; Capitolato speciale - parte 2; Computo metrico estimativo; Analisi Prezzi; Quadro economico Generale; Elaborati Grafici; Relazione tecnica Generale;

B) L'OFFERTA TECNICA E QUELLA ECONOMICA presentate dall'ESECUTORE in sede di gara.

In particolare l' ESECUTORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e dei relativi documenti contrattuali conferma di avere avuto piena cognizione ed esatta consapevolezza di tutti i DOCUMENTI posti a base di gara.

3.4 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati ed applicati secondo un criterio letterale e sistematico.

Articolo 4

(Corrispettivo del contratto)

4.1 Il corrispettivo complessivo stimato per l'espletamento di tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento, fermi restando eventuali scostamenti determinati dalla necessità di adeguarsi al Protocollo di Legalità, è pari ad euro 17.528.501,74 (diciassettemilionicinquecentoventottomilacinquecentouno/74) comprensivo degli oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 261.271,00 (duecentosessatunomiladuecentosettantuno/00) e dei costi di movimentazione delle paratoie pari ad euro 5.143.937,82 (cinquemilionicentoquarantrenovecentotrentasette/82)

4.2 I prezzi si intendono accettati dall'ESECUTORE in base a calcoli di sua convenienza, e quindi sono fissi e invariabili, fatta salva, in linea con l'art. 27 del Capitolato Speciale e con gli artt. 1 e 1.2 della Relazione Tecnica Generale, l'applicazione del meccanismo di adeguamento dovuto anche in ragione della natura sperimentale dell'appalto, della situazione eccezionale generata da eventi imprevedibili ed imprevisti, quali il conflitto in Ucraina e la pandemia da Covid-19 che hanno determinato una carenza di materie prime e l'aumento eccezionale dei costi.

4.3 Pertanto le parti concordano che, prima dell'avvio della esecuzione delle prestazioni oggetto della prima fase, i prezzi saranno adeguati in relazione agli aumenti ed alla concreta incidenza degli stessi sulle prestazioni e sulle spese generali, esclusivamente nei modi e secondo le quantificazioni assentite dal Concedente in favore del Consorzio Venezia Nuova.

4.4 Analogamente, prima dell'avvio della esecuzione delle prestazioni oggetto della seconda fase, i prezzi saranno adeguati in relazione agli aumenti ed alla concreta incidenza degli stessi sulle prestazioni e sulle spese generali, esclusivamente nei modi e secondo le quantificazioni assentite dal Concedente in favore del Consorzio Venezia Nuova.

4.5 Le parti concordano che, nel caso disciplinato dal precedente comma 4.4, l'Esecutore potrà recedere dal contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere insufficiente l'adeguamento dei prezzi proposto, fermo restando il pagamento delle prestazioni eseguite e senza indennizzo alcuno per le prestazioni non eseguite.

4.6 Resta inteso che ai sensi dell'art. 1374 cod. civ. e di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato agli atti di gara, nel presente appalto troveranno comunque applicazione, anche in deroga ai precedenti commi, i meccanismi per il riconoscimento degli aumenti eccezionali dei prezzi già previsti dalla vigente normativa (art. 26 del D.L. n. 50/2022 e ss.mm. relativamente ai lavori), nonché gli ulteriori eventuali sopravvenuti provvedimenti normativi e/o amministrativi in tema di adeguamento prezzi, anche in deroga alle previsioni contrattuali.

4.7. Il corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a tutte le prestazioni complete così come individuate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dall'offerta tecnica dell'ESECUTORE. L'ESECUTORE, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi le prestazioni contrattuali e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali le stesse si svolgeranno, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di esecuzione delle prestazioni;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutta la DOCUMENTAZIONE TECNICA e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato; di avere esatta cognizione della natura dell'appalto.

Articolo 5

(Modalità di esecuzione del contratto)

L'ESECUTORE si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente CONTRATTO a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella DOCUMENTAZIONE TECNICA.

Le attività inerenti al contratto dovranno essere svolte in collaborazione e coordinamento tra i Rappresentanti delle Parti in conformità a quanto previsto dal successivo art. 10.

Art. 6

(Contabilizzazione delle attività, fatturazione e pagamenti in acconto. Trattenute a garanzia)

6.1 La contabilità sarà redatta previa verifica in contraddittorio dell'avanzamento delle attività, con emissione dei S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) mensili, numerati progressivamente con indicazione specifica delle somme spettanti all'ESECUTORE.

6.2 Il S.A.L. sarà redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE per le prestazioni effettivamente

eseguite, entro 10 giorni dalla data di riferimento del S.A.L.; lo stesso sarà portato all'attenzione del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, il quale – ove nulla osti – provvederà ad approvare il S.A.L. e, effettuate le relative verifiche di cui al punto 6.3, ad emettere il relativo certificato di pagamento entro i successivi 10 giorni.

Nel caso in cui il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dovesse proporre, nel termine di 10 giorni di cui sopra, modifiche al SAL predisposto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, l'ESECUTORE dovrà formulare le sue osservazioni entro e non oltre 5 giorni successivi dalla ricezione di tali modifiche.

Qualora l'ESECUTORE non dovesse accettare il SAL redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE o le modifiche indicate dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, l'ESECUTORE medesimo potrà accettare il SAL con riserva, la quale dovrà essere esplicitata ai sensi del successivo art. 24.

6.3 L'emissione della fattura da parte dell' ESECUTORE non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

L'Appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

La fattura elettronica dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- numero di S.A.L.;
- nominativo della Banca, conto dedicato, codice IBAN o BIC e il codice univoco MZO2A0U.

Il Committente, in occasione di ciascun pagamento, verificherà la correttezza e regolarità retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa dell'esecutore, attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, rilasciato dagli enti interessati in Italia o all'estero.

In difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte dell'ESECUTORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltà del COMMITTENTE di sostituirsi all'ESECUTORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze, del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale consenso conferito dall'ESECUTORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso con relativa compensazione dei debiti derivanti dalle Prestazioni Contrattuali.

6.4 Il pagamento verrà corrisposto dal COMMITTENTE entro i trenta giorni successivi alla data di sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

6.5 Il pagamento potrà altresì essere corrisposto direttamente dal PROVVEDITORATO entro i trenta giorni successivi alla data di sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, fermo restando che il COMMITTENTE non è liberato fino a quando l'APPALTATORE non risulti soddisfatto. In tale evenienza l'APPALTATORE potrà pretendere il pagamento dal Committente solo dopo averlo richiesto a mezzo PEC al Provveditorato, e decorsi 30 giorni dalla richiesta senza che ciò implichi alcun obbligo a carico dell'APPALTATORE di previa escussione nei confronti di quest'ultimo. In caso di ritardato pagamento, oltre il termine di 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192.

6.6 Su ciascun pagamento da effettuarsi in favore dell'ESECUTORE verrà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, a garanzia della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale trattenuta verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità finale, ovvero entro 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio e comunque, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6.7 Ai pagamenti di cui sopra, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario all'uopo indicato dall'ESECUTORE con comunicazione scritta a firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITTENTE esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

6.8 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata al COMMITTENTE con espressa menzione che l'indicazione è fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

6.9 All'ESECUTORE è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, l'anticipazione contrattuale pari al 20% del valore stimato del contratto per la prima fase e di quello concordato per la seconda fase.

Fermo quanto previsto dall'art. 4.4 e 4.5 l'anticipazione verrà corrisposta in due tranches: la prima dell'importo di € 373.863,86.= verrà corrisposta entro e non oltre il 15.09.2022; la seconda per un importo pari al 20% dell'importo stimato delle attività così come risultante all'esito della verifica successiva alla prima fase, verrà corrisposta entro e non oltre 15 giorni dall'avvio dei lavori della seconda fase.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata dal soggetto indicati all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 7

(Modalità di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010)

7.1 L' ESECUTORE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. e al D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014 nonché alle successive disposizioni di cui alla delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata in G.U.R.I. in data 7/07/2015, recepita nell'allegato Atto aggiuntivo rep. N. 8694 del 4/09/2015 alla Convenzione Generale rep. N. 7191/1991, contenente anche il Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al Progetto "Sistema MOSE".

7.2 Il pagamento delle PRESTAZIONI CONTRATTUALI avverrà, in via esclusiva, a mezzo di bonifico unico europeo (di seguito SEPA) eseguito dal COMMITTENTE, mediante conto corrente dedicato in via esclusiva agli interventi del "Sistema Mose", sui conti correnti bancari dedicati in via esclusiva agli interventi relativi al "Sistema Mose" dell' ESECUTORE le cui coordinate verranno comunicate entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Il bonifico bancario dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al precedente articolo, il codice unico di progetto CUP MASTER D51B02000050001 ed il CIG 7929438B3B

Dovrà, altresì, essere indicata la/e persona/e delegata/e ad operare sul suddetto conto unitamente al relativo Codice Fiscale.

7.3 L' ESECUTORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE a porre in essere tutte le attività e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a riportare analoghe clausole, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati dal presente SERVIZIO, ai quali dovrà essere fatto altresì sottoscrivere il Protocollo Operativo per integrale accettazione. L'ESECUTORE si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del CONTRATTO - con subappaltatori tenuti al rispetto

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola che preveda a carico dei subappaltatori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente comma 3 del presente articolo nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.

7.4 Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'inadempimento alle previsioni di cui all'art. 6, punto 1. ultima parte del citato Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto "Sistema Mose". L'ESECUTORE si impegna a inserire analoga clausola risolutiva espressa nei contratti da sottoscrivere con i subappaltatori o subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati dal SERVIZIO, a pena di nullità dei contratti medesimi.

7.5 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [Subappaltatore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.

Articolo 8

(Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno assoggettate all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) solo ove dovuta.

Articolo 9

(Oneri a carico dell'ESECUTORE - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione)

9.1 Salvo quanto introdotto in applicazione del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e le previsioni in ordine alla revisione e all'adeguamento dei prezzi, ogni prestazione e qualsivoglia spesa ed onere connessi allo svolgimento del CONTRATTO saranno ad esclusivo carico del ESECUTORE.

9.2 Il CVN, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinverranno nei siti occupati per l'esecuzione delle attività necessarie per l'attivazione delle PRESTAZIONI CONTRATTUALI e nella sede dei lavori stessi.

9.3 L'ESECUTORE dovrà pertanto consegnarli al CVN che rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione, trasporto e per le operazioni necessarie a d assicurarne l'incolumità

ed il diligente recupero.

9.4 Qualora l'ESECUTORE scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne immediata comunicazione alla direzione dei lavori, sospendere le PRESTAZIONI CONTRATTUALI e attendere il preventivo permesso del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e conforme autorizzazione dell'organo competente per procedere alla demolizione o al recupero.

9.5 I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà del CVN. L'appaltatore non può appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo indicato dalla committenza, ovvero trasportarli a discaricafermo restando il riconoscimento in favore dell'ESECUTORE dei maggiori oneri relativi alle prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla voce n. 77 del Computo Metrico Estimativo.

9.6 Quando, possano essere reimpiegati, l'ESECUTORE deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE all'interno del Cantiere e nei limiti della funzionalità dello stesso, in attesa del loro reimpiego, senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Articolo 10

(Rappresentanti delle PARTI)

10.1 Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è indicato dal Provveditorato.

10.2 Il Consorzio Venezia Nuova all'esito della nomina del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) procederà a darne immediata comunicazione all' ESECUTORE.

10.3 Il DEC, in osservanza di quanto previsto anche dal DM n. 49/2018, sarà competente a verificare la regolare e completa esecuzione del servizio da parte dell'ESECUTORE, sulla base delle disposizioni di servizio impartite dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e comunque in raccordo con questo, impartendo tutti gli ordini di servizio che ritenga necessari per il coordinamento delle attività di competenza dell' ESECUTORE e procederà alla verifica e controllo ed alla contabilizzazione del SERVIZIO e provvederà alla costante e preventiva informazione del COMMITTENTE in merito alle attività oggetto d'appalto.

10.4 L' ESECUTORE è obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal DEC ed a consegnargli con congruo anticipo tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dall'ESECUTORE per la formazione di detti documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

10.5 Per effettuare le attività di verifica e controllo, il DEC ed i relativi eventuali assistenti con funzioni di direttore operativo nominati come previsto dall'art. 16, co. 4 DM 49/2018,

avranno libero accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attività di pertinenza dell'ESECUTORE ai fini della verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito. La data e l'ora per effettuare l'accesso saranno comunicate all'ESECUTORE via mail con congruo anticipo.

10.6 Prima dell'inizio delle PRESTAZIONI CONTRATTUALI, l'ESECUTORE dovrà comunicare alla COMMITTENTE il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del RESPONSABILE DELL'ESECUTORE nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'affidamento. Il RESPONSABILE DELL'ESECUTORE indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del CONTRATTO e costituisce l'interfaccia nei confronti della COMMITTENTE, del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE e del RUP per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

10.7 L'ESECUTORE avrà cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno eseguite le PRESTAZIONI CONTRATTUALI, nonché a fornire al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, entro cinque giorni dal momento in cui ha preso atto del verificarsi della stessa.

Articolo 11

(Misure di sicurezza e prevenzione sul lavoro)

L'ESECUTORE sarà responsabile del comportamento del proprio personale e terrà indenne il COMMITTENTE per ogni danno a persone e/o cose, eventualmente causato dal proprio personale nell'espletamento delle attività di cui al presente contratto.

L'ESECUTORE si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura della filiera delle imprese, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale.

L'ESECUTORE si impegna ad espletare i servizi di cui al presente contratto per il tramite di proprio personale, qualificato, specializzato ed assicurato presso gli Enti Assicurativi e Assistenziali. L'ESECUTORE si obbliga all'esatta osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di lavoro e in particolare in materia di prevenzione degli infortuni, in materia di sicurezza, di malattie professionali, di invalidità e si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, ad ogni onere assicurativo, assistenziale e previdenziale

per il proprio personale addetto al servizio.

L'efficacia del presente contratto è subordinata al regolare pagamento, da parte dell'ESECUTORE delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti per tutta la durata del rapporto, con la facoltà del COMMITTENTE di richiedere in ogni tempo all'ESECUTORE l'esibizione dei documenti attestanti le predette regolarità retributive e contributive.

In ogni caso l'ESECUTORE manleva il Consorzio Venezia Nuova da eventuali oneri derivanti da problematiche riferite alla qualificazione dei rapporti di lavoro del proprio personale impegnato nei servizi di cui al presente contratto, nonché relative al trattamento retributivo, previdenziale, assicurativo e fiscale degli stessi.

L'ESECUTORE si impegna affinché i propri tecnici addetti ai servizi oggetto del presente contratto durante l'esecuzione dei servizi:

- siano sottoposti a visita medica preventiva e alle regolari visite periodiche di cui all'art. 41 D.lgs. 81/2008;
- siano adibiti esclusivamente alle mansioni per le quali sono stati riconosciuti idonei ai sensi del menzionato art. 41 D.lgs. 81/08, per lo svolgimento della mansione loro affidata;
- siano formati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;
- utilizzino l'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro e del COMMITTENTE;
- si muniscano ed utilizzino i dispositivi di protezione individuale necessari od eventualmente ritenuti indispensabili dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori del CANTIERE di interesse e conformi al D.Lgs. 475/92 ss.mm.ii.

Il Responsabile della sicurezza del COMMITTENTE e dell'ESECUTORE provvederanno a informarsi reciprocamente dei rischi specifici presenti nei diversi ambienti in cui si svolgeranno le prestazioni oggetto del presente contratto e delle misure di protezione e prevenzione attuate e dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti nei locali interessati alle attività oggetto del CONTRATTO al fine di prevenirli o ridurli.

Il ricorso da parte dell'ESECUTORE al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.lgs. 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa, attraverso il sistema di

informazione del mercato interno ("Regolamento IMI") - è consentito solo previa verifica, da parte della COMMITTENTE, delle informazioni antimafia di cui all'art 91 del Codice Antimafia sull'impresa distaccante.

L'ESECUTORE si obbliga a prevedere analoga clausola per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Il mancato inserimento da parte dell'ESECUTORE di detta clausola è sanzionato con la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, dell'autorizzazione al subcontratto e il conseguente onere dell'ESECUTORE di risolvere il subcontratto.

Articolo 12

(Obblighi di riservatezza inerenti al contratto)

In considerazione dell'incarico conferito con il presente contratto, l'ESECUTORE si impegna al puntuale rispetto di quanto previsto dai seguenti paragrafi:

- a non pubblicare, diffondere, distribuire o comunicare a terzi, anche con mezzi elettronici e telematici, alcuna informazione riservata, ivi incluse quelle commercialmente sensibili, inerente alla esecuzione del contratto nemmeno per estratto, senza comunicarlo preventivamente al Consorzio Venezia Nuova e senza concordare con lo stesso le opportune modalità e formalità;
- a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti al Consorzio Venezia Nuova e Società facenti parte dello stesso;
- a non divulgare o comunque a non utilizzare, senza esplicita preventiva autorizzazione, dati o fatti inerenti al concedente Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche – Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia od altre Amministrazioni, dei quali potrà venire comunque a conoscenza in conseguenza o in connessione con il presente contratto.

In caso di violazione del predetto divieto il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'ESECUTORE, ferma restando la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Articolo 13

(Verifica in corso di esecuzione)

13.1 In corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016 il DEC può svolgere ogni attività necessaria a verificare il controllo circa la corretta esecuzione del contratto.

13.2 La Stazione Appaltante si riserva quindi la facoltà di accedere presso gli stabilimenti dell'impresa dell'ESECUTORE, ove si svolge l'esecuzione del contratto, per effettuare delle

ispezioni amministrative-operative e controlli sull'attività esercitata in relazione all'esecuzione del SERVIZIO.

13.3 La data e l'ora per effettuare la verifica saranno concordate con l'ESECUTORE via mail con congruo anticipo.

13.4 La mancata disponibilità a consentire l'accesso presso gli stabilimenti da parte dell'ESECUTORE senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del CONTRATTO.

Articolo 14

(Cauzione)

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore si impegna entro 20 giorni dalla stipula del presente Contratto a produrre garanzia definitiva

L'ESECUTORE garantisce e conferma che detta garanzia sarà conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e contiene le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale;
- al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Stazione Appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta della Stazione Appaltante senza alcuna riserva.

La garanzia definitiva è stata prestata mediante le modalità stabilite dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del CONTRATTO e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior

danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno dell'ESECUTORE.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'ESECUTORE per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in CANTIERE.

L'Esecutore si impegna a che la garanzia venga tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante ed in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'ESECUTORE; in caso di variazioni al CONTRATTO per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle attività ai sensi dell'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 15

(Diritto di recesso)

Il Consorzio Venezia Nuova si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, ancorché ne sia iniziata l'esecuzione, per qualsivoglia motivo, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

In tale ipotesi il contratto si risolverà con manifestazione di volontà espressa dal Consorzio Venezia Nuova e comunicata all'ESECUTORE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, con un preavviso di almeno venti giorni. In tal caso, all'ESECUTORE verrà riconosciuto il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle PRESTAZIONI CONTRATTUALI non ancora eseguite.

Articolo 16

(Risoluzione del CONTRATTO Sospensione dell'esecuzione e Forza maggiore)

16.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltà di dichiarare risolto il CONTRATTO per colpa dell'ESECUTORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi seguenti:

- a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 91 D.Lgs. n.159/2011;
- b) subappalto e/o cessione del contratto non autorizzato dalla Committente
- c) immotivato rifiuto o ritardo dell'ESECUTORE nell'adempimento del CONTRATTO;
- d) quando il ritardo rispetto al tempo di esecuzione delle prestazioni abbia comportato l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 23 pari al 10% del valore complessivo del CONTRATTO.
- e) in presenza di vizi di esecuzione del SERVIZIO quando:
 - 1. le certificazioni esibite o prodotte dall'ESECUTORE ai fini della comprova dei requisiti di ordine generale o speciale risultassero, in qualsiasi momento, falsi;
 - 2. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato nei tempi contrattuali;
 - 3. l' ESECUTORE non abbia ottemperato alla richiesta di prestazione di un piano di recupero dei vizi, ovvero abbia presentato un piano inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal DEC;
- f) in ogni altro caso previsto dal contratto.

16.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il DEC provvederà a contestare all'ESECUTORE gli addebiti e dovrà assegnare al medesimo un termine per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto suscettibile di rimedio.

16.3 L' ESECUTORE dovrà comunque fornire al DEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove l' ESECUTORE non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrà disporre la risoluzione del CONTRATTO.

16.4 Il CONTRATTO potrà essere risolto in tutti gli altri casi previsti dal Codice, anche ai sensi dell'art. 108 d.lgs. 50/2016.

16.5 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi della condizione risolutiva espressa di cui al presente articolo l' ESECUTORE ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni effettuate al momento della risoluzione;

16.6 Trova applicazione in materia di sospensione dell'esecuzione la disciplina prevista dall'art. 5 d.l. n. 76/2020 e dal codice dei contratti pubblici (art. 107) e dal DM n. 49/2018.

16.7 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, dandone tempestiva comunicazione

all'ESECUTORE mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla STAZIONE APPALTATE a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec e deve avvenire nel giorno concordato tra le PARTI.

16.8 In relazione alla fattispecie prevista dal comma precedente la COMMITTENTE si impegna a rimborsare i costi sostenuti dall'Esecutore, nonché a prorogare il termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione.

Il Consorzio Venezia Nuova si impegna a rimborsare detti maggiori costi all'Esecutore solo a seguito del pagamento degli stessi da parte del Concedente.

16.9 Il Consorzio Venezia Nuova si impegna in buona fede pertanto a richiedere, secondo le indicazioni dell'Esecutore, al Concedente il riconoscimento dei predetti costi e a ricorrere in sede giurisdizionale a fronte dell'eventuale diniego del concedente, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta dell'Esecutore.

16.10 Resta inteso che, qualora la Committente dovesse venir meno a quanto stabilito nel precedente comma 16.9, i costi indicati nel comma 16.8 saranno immediatamente e direttamente rimborsati dal Consorzio a beneficio dell'Esecutore, senza attendere il pagamento del Concedente. 16.11 È fatto divieto all'ESECUTORE di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

16.12 Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all'art. 1 del presente Contratto, l'ESECUTORE, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente – e comunque entro e non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento – comunicazione al Direttore dei Lavori e al Consorzio indicando:

- a) la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- b) i rimedi che intende attivare.

Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.

In pendenza di un evento di Forza Maggiore ciascuna Parte si impegna a:

- a) fornire all'altra Parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha

sull'adempimento delle proprie obbligazioni;

b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;

c) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;

d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;

e) informare costantemente l'altra Parte di tutte le attività poste in essere – nonché degli effetti – al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;

f) comunicare senza indugio all'altra Parte la cessazione dell'evento.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto ad una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.

Qualora si verifichi un evento, configurabile come forza maggiore ai sensi del precedente art. 1, che impedisca, la regolare esecuzione del contratto ovvero renda eccessivamente onerosa la prestazione di una delle parti e, nel contempo, si riscontri l'inefficacia di qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminare detto evento ovvero a diminuirne l'incidenza, le Parti, di comune accordo, possono modificare equamente le condizioni del contratto medesimo.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo di tempo superiore a 90 giorni naturali e consecutivi, l'ESECUTORE può recedere dal Contratto. In tal caso, avrà diritto esclusivamente al pagamento della parte delle attività regolarmente eseguita ed accettata dal Consorzio.

Articolo 17

(Clausola di manleva ed obblighi assicurativi)

17.1 L'ESECUTORE si obbliga a tenere indenne il Consorzio da ogni responsabilità civile nei confronti dei terzi, per il caso di danni che a costoro potessero derivare da azioni o omissioni poste in essere dal proprio personale e, comunque, riferiti in generale all'esecuzione delle PRESTAZIONI CONTRATTUALI, anche ove svolta da terzi. L'ESECUTORE si obbliga a risarcire al Consorzio gli eventuali danni a beni immobili o mobili che potessero derivare a questo ultimo o a soggetti terzi in relazione a tutti i servizi resi in esecuzione del presente contratto.

17.2 Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'ESECUTORE è obbligato,

almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del CONTRATTO in via anticipata, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché e che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

17.3 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del CONTRATTO e cessa alla data di conferimento dell'infrastruttura a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto.

17.4 La polizza assicurativa, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti. Deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 5.000.000,00

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture sotterranee e aeree.

17.5 Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'ESECUTORE coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali Imprese subappaltatrici e subfornitrici.

17.6 Giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., le garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.

17.7 La garanzia di cui al presente articolo deve prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'ESECUTORE non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Articolo 18

(Divieto di cessione del contratto, subappalto, responsabilità e pagamenti)

18.1 È fatto espresso divieto all' ESECUTORE di cedere il presente contratto, nonché di far eseguire integralmente a terzi le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

18.2 Le Prestazioni Contrattuali devono essere eseguite dall' ESECUTORE unicamente

avvalendosi delle competenze e delle strutture proprie, salvo quanto previsto nella documentazione di gara.

18.3 L'esecuzione dei subappalti o cottimi nei limiti risultanti nella documentazione di gara dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 105 comma 4 della D.lgs. 18.04.2016 n° 50; l'ESECUTORE ha quindi l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione

18.4 Inoltre, l'impresa subappaltante è tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

18.5 . Qualora durante l'esecuzione dell'appalto il Subappaltatore non rispetti le previsioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, al ricevimento dell'ordine di servizio, che sarà emesso dalla Direzione dell'Esecuzione del CONTRATTO, l'ESECUTORE dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

18.6 L'eventuale annullamento del subappalto non dà alcun diritto all'ESECUTORE di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

18.7 L'autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall'art. 67 della D.lgs. 159/2011 s.m.i..

18.8 L'impresa è altresì obbligata a trasmettere unitamente alla comunicazione un documento che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i (articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010).

18.9 L'ESECUTORE resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

18.10 Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE del CONTRATTO provvede a verificare, ferme restando le responsabilità dell'ESECUTORE, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni contenute nel CONTRATTO e nel Capitolato d'Appalto. L'ESECUTORE, prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di cui ai precedenti paragrafi.

18.11 Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

18.12 La Stazione Appaltante provvederà, nei casi stabiliti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs.

50/2016., al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo le modalità indicate al precedente predetto articolo. Tale ipotesi dovrà essere espressamente e congiuntamente dichiarata dall'appaltatore e dal subappaltatore all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

Art. 19

(Proprietà Industriale e intellettuale)

19.1 L'ESECUTORE dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento del SERVIZIO, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del CONTRATTO stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

19.2 L'ESECUTORE garantisce in ogni tempo il COMMITTENTE e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, utilizzati per l'espletamento del SERVIZIO, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del CONTRATTO stesso.

19.3 Qualora venga promossa nei confronti del COMMITTENTE azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.

19.4. L'ESECUTORE prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del CONTRATTO, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla COMMITTENTE, la quale potrà disporre per qualsiasi scopo, senza che l'ESECUTORE possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di proprietà industriale e intellettuale.

19.5 Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alle PRESTAZIONI CONTRATTUALI, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall'ESECUTORE in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

19.6. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il COMMITTENTE avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

Art. 20

(Cessione del Credito)

20.1 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e secondo le modalità del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le cessioni di crediti può essere effettuata esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al CVN qualora questi non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente.

20.2 Il CVN, al momento della stipula del CONTRATTO o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'ESECUTORE di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

20.3 In ogni caso, il CVN può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto

20.4 Qualora previa autorizzazione espressa del COMMITTENTE, l'ESECUTORE proceda alla cessione di crediti nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, l'efficacia della cessione stessa è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della COMMITTENTE, delle informazioni antimafia, di cui all'art. 84 del Codice Antimafia relativa al Cessionario.

20.5 L'ESECUTORE si impegna a prevedere indentica disposizione per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del Servizio che stipuleranno una cessione dei crediti.

20.6 L'ESECUTORE si impegna quindi ad inviare alla COMMITTENTE tutta la documentazione prevista dal Protocollo di integrità relativo al Soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia.

21

(Verifiche antimafia – Protocollo di Legalità – Sistema Mose)

Considerata l'iscrizione dei componenti il RTI negli elenchi di cui all'art 1, commi 52 e ss.

della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (White List), come in premessa documentata, la sottoscrizione del presente accordo non è stata subordinata alla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

Ferme restando le cause di risoluzione del rapporto contrattuale previste nell'incarico, in leggi, atti e documenti, il CONTRATTO potrà, altresì, essere risolto, in conseguenza di un accertamento antimafia positivo a carico dell'ESECUTORE nelle forme e con le modalità previste dalla normativa antimafia vigente ed applicabile ancorché sopravvenuta.

L'ESECUTORE si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, costituente parte integrante del CONTRATTO e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'ESECUTORE si impegna altresì a sottoscrivere le integrazioni contrattuali che si dovessero rendere necessarie per l'adempimento di quanto previsto nel detto Protocollo.

Tenuto conto che il Protocollo di Legalità non era parte dei documenti di gara e che del medesimo non si è tenuto conto in sede di predisposizione dell'offerta, le Parti concordano che gli oneri economici, organizzativi e temporali che saranno sostenuti dall'ESECUTORE per adempiere al medesimo dovranno essere sostenuti da parte del COMMITTENTE.

L'ESECUTORE si impegna a verificare che in tutti i contratti stipulati in esecuzione delle prestazioni, ciascun soggetto economico avente causa dal COMMITTENTE, dall'affidatario o dal subcontraente accetti quanto previsto dal Protocollo di Integrità e che lo stesso sia parte integrante del relativo contratto.

Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera, - ivi incluse anche le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate - si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione e di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o si è intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. o dall'art. 319 quater, c. 1, c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p..

Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e le imprese della filiera, - ivi incluse anche le imprese

individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate - si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, c.p., 322 c.p., 322 bis, comma 2, c.p., 346 bis, comma 2, c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

Le parti si impegnano ad inserire in ogni contratto di affidamento con i propri aventi causa le seguenti clausole la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:

a) Clausola 1:

"la sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni lecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesta nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il prefetto, il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante";

b) Clausola :

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Venezia, l'Amministrazione Concedente e il Concessionario in data 17 giugno 2022 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

Articolo 22

(Clausola etica)

22.1 L'ESECUTORE dichiara di impegnarsi al rispetto della normativa vigente e dei comuni principi dell'etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione nei confronti dei terzi in generale e, in particolare, della Pubblica Amministrazione volta ad influenzarne illecitamente le decisioni.

22.2 In particolare, l'ESECUTORE dichiara di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto del D.Lgs. 231/2001 e del fatto che il Consorzio Venezia Nuova ha adottato un apposito Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 le cui regole

generali di comportamenti sono disponibili per la consultazione sul sito internet del Consorzio Venezia Nuova.

22.3 L'ESECUTORE dichiara inoltre di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e di impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile.

22.4 In tale contesto, l'ESECUTORE si impegna nello svolgimento del rapporto contrattuale ad ottemperare ai seguenti principi fondamentali:

- corretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute;
- adozione di pratiche commerciali e contrattuali nel pieno rispetto non solo delle disposizioni di legge vigenti, ma anche dei più generali canoni di correttezza deontologica, ivi compresi quelli contenuti nelle suddette regole generali di comportamento.

Articolo 23

(Tutela della privacy)

23.1 Le PARTI si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del CONTRATTO, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

23.2 I dati personali forniti dall'Appaltatore saranno oggetto di trattamento da parte del CVN in conformità a quanto riportato nell'informativa resa disponibile sul sito internet. Responsabile del trattamento dei dati personali del CVN è la Dott.ssa Lucia Dalla Vecchia.

23.3 I dati personali forniti all'Appaltatore saranno oggetto di trattamento da parte dell'Appaltatore in conformità a quanto riportato nell'informativa resa disponibile sul sito internet

23.4 Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali dell'ESECUTORE verrà comunicato entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Articolo 24

(Riserve del ESECUTORE)

24.1 L'ESECUTORE è tenuto a pena di decadenza a formulare al DEC, mediante p.e.c. ed entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini, corrispettivi, oneri o danni, indicando le ragioni della contestazione e/o della richiesta, nonché l'ammontare della

richiesta, ferma restando la facoltà di specificare e chiarire le proprie richieste nell'ambito del SAL successivo.

24.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse ovvero al di fuori dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili e l' ESECUTORE decadrà dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.

24.3 L' ESECUTORE è tenuto in ogni caso a confermare le proprie riserve sul Registro di contabilità, entro i termini prescritti dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici, pena la decadenza dalle relative richieste.

24.4 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del COMMITTENTE, nè costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione del SERVIZIO.

Articolo 25

(Penali)

25.1 Fermo quanto previsto in esecuzione del Protocollo di Integrità, In caso di mancato rispetto del termine finale di 1143 giorni previsto per l'esecuzione delle PRESTAZIONI CONTRATTUALI, ai sensi dell'art. 3 del CONTRATTO, potrà essere applicata una penale pari al 0,1 ‰ dell'importo contrattuale.

L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi delle indicazioni precedenti non potrà comunque superare il 10 % dell'importo netto contrattuale.

25.2 Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del CONTRATTO.

25.3 Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'ESECUTORE e da questo comunicate al COMMITTENTE nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione stessa.

25.4 Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il COMMITTENTE si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ..

25.5 Il COMMITTENTE, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'ESECUTORE a qualsiasi titolo.

Articolo 26

(Collegio consultivo tecnico)

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020, le parti potranno costituire un Collegio Consultivo Tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data,

con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il collegio consultivo tecnico è formato da 3/5 componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

I componenti del collegio saranno scelti, ai sensi del comma 2 del citato art. 6, dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia su supporto informatico dell'intera documentazione inerente al contratto.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Articolo 27

(Foro esclusivo)

Per qualsiasi controversia, direttamente o indirettamente derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 28

(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)

27.1 L'ESECUTORE dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità di tutti i documenti relativi alla gestione del CONTRATTO.

27.2 Il CONTRATTO, redatto in duplice originale, dovrà essere registrato solo in caso d'uso

con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell' ESECUTORE.

Articolo 29
(Miscellanea)

28.1 L'eventuale tolleranza di una parte dell'inadempimento dell'altra parte ad una o più disposizioni del CONTRATTO di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la parte si riserva comunque di far valere.

28.2 Il COMMITTENTE e l'ESECUTORE dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del CONTRATTO non comporterà l'invalidità dell'intero contratto a patto che il COMMITTENTE e l'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

28.3 La sottoscrizione del CONTRATTO da parte dell'ESECUTORE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del CAPITOLATO SPECIALE per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

28.4 L'ESECUTORE dichiara di accettare le condizioni contenute nel CONTRATTO e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

28.5 I riferimenti normativi contenuti nel presente CONTRATTO, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Venezia, lì

IL COMMITTENTE

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Firmato digitalmente da: MIANI MASSIMO
Data: 25/07/2022 11:12:50

L' ESECUTORE



Vinicio Tresin

25.07.2022 15:30:11
GMT+01:00

L' ESECUTORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO:

- Articolo 4 - (Corrispettivo del CONTRATTO);
- Articolo 6 - (Contabilizzazione del servizio, fatturazione e pagamenti in acconto, trattenuta di garanzia);
- Articolo 9 - (Oneri a carico dell' ESECUTORE);
- Articolo 10 - (Rappresentanti delle PARTI), con riguardo al punto 10.4;
- Articolo 14 - (Cauzione e danni a terzi);
- Articolo 15 - (Diritto di recesso);
- Articolo 16 - (Risoluzione del contratto);
- Articolo 18 - (Divieto di cessione del CONTRATTO di subappalto e clausola risolutiva espressa);
- Articolo 19 - (Verifiche antimafia - clausola risolutiva espressa);
- Articolo 23 - (Tutela della privacy);
- Articolo 24 - (Riserve dell' ESECUTORE - Decadenze);
- Articolo 26 - (Foro esclusivo);
- Articolo 27 - (Spese e regime fiscale del CONTRATTO).

Venezia, lì

L' ESECUTORE

Vinicio Tresin

25.07.2022 15:32:53

GMT+01:00



ALLEGATI:

- A) PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PAGINA
- B) ATTO COSTITUTIVO RTI

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.

Venezia, Mestre il giorno 03 giugno 2022